



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto della Proprietà Intellettuale IPI

Berna, 18 agosto 2021

Modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione

[Legge sui brevetti, LBI]

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	In generale	5
2	Oggetto della consultazione	5
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	6
4	Osservazioni pervenute	6
4.1	Accordo di principio	6
4.2	Rifiuto di principio	7
4.3	Critiche alle proposte dell'avamprogetto ritenute carenti	7
5	Pareri sui punti principali dell'avamprogetto	7
5.1	Introduzione dell'esame completo	8
5.2	Procedura di opposizione	9
5.3	Vie di ricorso	10
5.4	Introduzione di un modello d'utilità	10
5.5	Ricorso all'inglese nella procedura di deposito	11
5.6	Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo	12
5.7	Ulteriori modifiche richieste	12
6	Pareri sui singoli articoli	12
6.1	Art. 1 cpv. 1	12
6.2	Art. 4	12
6.3	Art. 5 cpv. 1–3	13
6.4	Art. 6 cpv. 1 e 2	13
6.5	Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva	13
6.6	Art. 7 <i>b</i>	13
6.7	Art. 16	14
6.8	Art. 20 <i>a</i> cpv. 2	14
6.9	Art. 26 cpv. 1 c ^{bis}	14
6.10	Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva	14
6.11	Art. 49 <i>a</i> cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 2	14
6.12	Art. 50 cpv. 1	15
6.13	Art. 50 <i>a</i> cpv. 3	15
6.14	Art. 56 cpv. 1 lett. b, nonché 2 e 3	15
6.15	Art. 57	15
6.16	Art. 57 <i>a</i>	15
6.17	Art. 58	16
6.18	Art. 58 <i>a</i>	16
6.19	Art. 59	17
6.20	Art. 59 <i>a</i> capoversi 3 e 4	17
6.21	Art. 59 <i>c</i>	18
6.22	Art. 59 <i>d</i>	19
6.23	Art. 59 <i>e</i>	19
6.24	Art. 59 <i>f</i> 19	19
6.25	Art. 60 cpv. 2–4	19
6.26	Art. 61 titolo marginale, nonché cpv. 1 lett. a e b	20
6.27	Art. 64	20
6.28	Art. 65 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2	20
6.29	Titolo secondo: Modelli d'utilità (artt. 87–102)	20
6.30	Art. 87	20
6.31	Art. 88	21
6.32	Art. 89	22
6.33	Art. 91	22
6.34	Art. 92	22
6.35	Art. 93	23
6.36	Art. 96	23
6.37	Art. 100	23

6.38	Art. 101	23
6.39	Art. 102	23
6.40	Art. 123	23
6.41	Art. 125 cpv. 3	24
6.42	Art. 126 cpv. 3	24
6.43	Art. 135a	24
6.44	Art. 138 lett. d	24
6.45	Art. 139	24
6.46	Art. 140 cpv. 3	25
6.47	Art. 140g	25
6.48	Art. 140h	25
6.49	Art. 150	25
6.50	Art. 151	25
6.51	Art. 152	25
6.52	Art. 40a cpv. 3 ^{bis} AP-LParl	26
6.53	Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3 ^{bis} AP-LParl	26
6.54	Art. 24 cpv. 2 AP-LParl	26
6.55	Art. 24, secondo periodo AP-LTAF	27
6.56	Art. 39 cpv. 2 ^{bis} AP- LTAF	27
6.57	Art. 39a AP-LTAF	27
6.58	Art. 1 AP- LTFB	27
6.59	Art. 26 AP- LTFB	28
6.60	Art. 29 AP- LTFB	28
6.61	Art. 24a cpv. 2 lett. a ^{bis} AP-LAID	28
6.62	Art. 1 cpv. 2 AP-LCB	28
7	Altre proposte	28
7.1	Art. 65 cpv. 3 AP- LBI	28
7.2	Art. 72 cpv. 2, 73, 74, 77 e 81 AP- LBI	29
7.3	Modifica del trattato sui brevetti con il Principato del Liechtenstein	29
7.4	Ingiunzione	29
7.5	Patrocinio gratuito	29
7.6	Sostituzione del termine «Fachmann» con il termine «Fachperson»	29
7.7	Modifica del diritto di rappresentanza	30
8	Accesso ai pareri	30

Compendio

Il Consiglio federale ha messo in consultazione il progetto di modifica della legge sui brevetti (LBI) il 14 ottobre 2020. La consultazione si è conclusa il 1° febbraio 2021. Nel quadro della procedura, sono pervenuti 63 pareri (22 Cantoni, 5 partiti, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna e dell'economia nonché il Tribunale federale (TF), il Tribunale federale dei brevetti (TFB), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e 30 organizzazioni interessate).

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l'orientamento generale del progetto, ma auspica la modifica di quattro punti principali:

1. l'introduzione dell'esame completo è in linea di massima accolta con favore dalla maggioranza dei partecipanti. Diversi partecipanti chiedono che il sistema dei brevetti svizzero sia strutturato in modo da costituire un'alternativa vera e propria al brevetto europeo rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Propongono di rendere flessibile l'esame del brevetto affinché la durata della procedura sia maggiormente prevedibile e i costi più contenuti. Chiedono altresì più flessibilità per il depositante in modo che possa determinare il momento dell'esame o disporre di un più ampio influsso sulla velocità della procedura.

2. Numerosi partecipanti vogliono rinunciare alla possibilità di opposizione presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), non ritenendo una procedura di ricorso a tre istanze né ragionevole né necessaria. Occorre invece prevedere una via di ricorso diretta presso un tribunale. Anche la complessità e la conseguente durata e i costi previsti per la procedura di opposizione proposta (spese ripetibili per gli avvocati o i consulenti in brevetti coinvolti) sono controversi.

3. La grande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi riguardo alla procedura di ricorso chiede che l'istanza di ricorso sia il TFB anziché il TAF proposto. Questo perché le controversie di diritto brevettuale richiedono un elevato livello di competenze tecniche da parte delle autorità giudicanti, che invece manca al TAF. Questa richiesta è stata avallata da una perizia condotta da esperti.

4. La grande maggioranza dei partecipanti respinge il modello d'utilità proposto quale alternativa conveniente e non esaminata al brevetto con esame completo. Ciò è dovuto principalmente agli svantaggi del modello d'utilità rispetto all'attuale brevetto svizzero (durata della protezione ridotta e protezione limitata a certi oggetti). Il modello d'utilità proposto non è una vera e propria alternativa al brevetto attuale.

La possibilità di ricorrere all'inglese nella procedura di deposito è sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito. Alcuni partecipanti sono contrari al fatto che le rivendicazioni di brevetto non debbano essere tradotte in una lingua ufficiale svizzera. Un partecipante si chiede se introdurre l'inglese come lingua della procedura davanti all'IPI per una procedura essenzialmente svizzera sia compatibile con le disposizioni svizzere sovraordinate.

Infine, la prevista intensificazione della cooperazione internazionale con gli uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni è sostenuta da diversi partecipanti.

1 In generale

L'avamprogetto relativo alla modifica della LBI è stato messo in consultazione dal 14 ottobre 2020 al 1° febbraio 2021. Sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, il Governo del Principato del Liechtenstein, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, il TF, il TFB, il TAF nonché altre organizzazioni interessate.

22 Cantoni, 5 partiti, 3 associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello svizzere dell'economia, il TF, il TFB, il TAF e 30 organizzazioni interessate hanno inoltrato il loro parere scritto.

Sette partecipanti¹ hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere. Due organizzazioni fanno esplicitamente riferimento al parere di un'altra organizzazione².

Il TF, il TFB e il TAF si sono limitati a esprimersi sulle questioni riguardanti l'organizzazione dei tribunali (cfr. n. 5.3). Il TAF chiede che la sua risposta sia qualificata come astensione e non come approvazione.

Diversi pareri³ si riferiscono anche a quelli di altri partecipanti alla consultazione. Il presente rapporto si riferisce in totale a 63 pareri.

Il rapporto sui risultati della consultazione illustra quali disposizioni sono accolte in modo positivo, negativo o con scetticismo e se sono state formulate proposte di modifica. Il rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rinvia ai pareri originali⁴. Per quel che concerne i partecipanti che accolgono con favore il progetto nel suo insieme, si presuppone che accettino tutte le disposizioni tranne quelle che respingono esplicitamente. Per quel che concerne i partecipanti che respingono il progetto nel suo insieme, si presuppone che respingano tutte le disposizioni tranne quelle che accettano esplicitamente.

Nel rapporto sono riassunti i pareri pervenuti. Innanzitutto vengono elencate le osservazioni generali (n. 4 e 5), in seguito i pareri sui singoli articoli (n. 6) e infine le proposte che non sono state incluse nell'avamprogetto (n. 7).

Se non altrimenti indicato, la numerazione degli articoli citati è quella dell'avamprogetto per la modifica della LBI.

2 Oggetto della consultazione

Il 12 dicembre 2019, il Parlamento ha accolto la mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi». La mozione Hefti incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione parziale del diritto dei brevetti svizzero. Secondo la mozione, il disegno deve prevedere in particolare un esame del brevetto che sia attrattivo per gli utenti, corrisponda agli standard internazionali e preveda procedure di ricorso e opposizione efficaci ed economiche. Deve inoltre introdurre un modello d'utilità senza esame dei contenuti.

La consultazione riguardava l'avamprogetto del Consiglio federale del 14 ottobre 2020 sulla modifica della LBI e il suo rapporto esplicativo. In risposta alla mozione, l'avamprogetto prevede quattro misure principali:

in primo luogo, l'estensione dell'esame del brevetto attuale da parte dell'IPI volta a introdurre l'esame dei due requisiti fondamentali di brevettabilità, ossia la novità e l'attività inventiva (esame completo). In secondo luogo, l'ampliamento dei motivi di opposizione alle nuove

¹ OW, ACS, UCS, USI, SKS, ZHdK, FHZH

² USI e vips si riferiscono al parere di economiesuisse

³ AIPPI Svizzera, economiesuisse, INGRES, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS, VSP/ASCP

⁴ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP

condizioni di brevettabilità (novità e attività inventiva) nelle procedure di opposizione davanti all'IPI. In terzo luogo, l'introduzione di una procedura di ricorso efficiente ed economica. In caso di decisione negativa da parte dell'IPI, il TAF deve anche potere esaminare l'adempimento dei nuovi requisiti di novità e attività inventiva. A questo fine, il TAF deve essere dotato delle necessarie risorse specifiche (conoscenze tecniche e brevettuali). In quarto luogo, l'introduzione di un modello d'utilità quale alternativa conveniente al brevetto. A differenza del brevetto, nel caso del modello d'utilità non viene effettuato un esame del contenuto dell'invenzione, con una conseguente riduzione dei tempi e dei costi. La durata della protezione di un modello d'utilità è di dieci anni, la metà della durata massima di un brevetto.

Altre proposte di modifica riguardano l'introduzione dell'inglese nelle procedure di deposito e di opposizione e che l'IPI abbia la possibilità di cooperare con altri uffici di brevetti nazionali o regionali (come l'Ufficio europeo dei brevetti, UEB). Nel quadro di tale cooperazione tecnico-amministrativa, l'IPI deve essere in grado di concludere accordi internazionali.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell'allegato.

4 Osservazioni pervenute

4.1 Accordo di principio

La grande maggioranza dei Cantoni⁵ accoglie con favore, sostiene, si dichiara d'accordo e accetta l'avamprogetto, senza sostanzialmente esprimersi in merito o avanzare richieste.

Alcuni Cantoni accolgono con favore il progetto e hanno fatto pervenire pareri dettagliati sul modello d'utilità⁶ (cfr. n. 5.4) e sulla procedura di opposizione⁷ (cfr. n. 5.2). Un altro Cantone⁸ accoglie l'orientamento del progetto e avanza due proposte (menzionate ai n. 5.1 e 6.30). Un altro Cantone⁹ accoglie il progetto, ma suggerisce una formulazione consona anche sotto il profilo del pari trattamento linguistico.

Un partito¹⁰ sostiene le modifiche proposte senza riserve, tre partiti¹¹ le sostengono in linea di principio, chiedendo tuttavia la modifica di alcuni punti fondamentali (cfr. n. 5).

Due organizzazioni sostengono l'avamprogetto senza fare osservazioni particolari in merito¹², 16 organizzazioni e persone¹³ sono favorevoli all'orientamento generale dell'avamprogetto, ma chiedono la modifica di alcuni punti fondamentali (cfr. n. 5).

Un'organizzazione¹⁴ non si è pronunciata sulle modifiche poste in consultazione, ma sostiene la modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cfr. n. 6.61).

⁵ AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, ZH

⁶ AI, TI, VD

⁷ VS

⁸ ZG

⁹ BE

¹⁰ PSS

¹¹ Alleanza del centro, PLR, pvl

¹² CP, FER

¹³ AIPPI Svizzera, economiesuisse, Frei, HKBB, Interpharma, Isler & Pedrazzini, LIPAV, usam, scienceindustries, Swissmem, Uni NE, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI, J.-J. Wagner

¹⁴ Travail.Suisse

4.2 Rifiuto di principio

Un partito politico¹⁵, due organizzazioni¹⁶ e nove partecipanti¹⁷ respingono tutte le modifiche proposte. Non vedono la necessità di cambiare un sistema che ha dato prova di funzionare bene. La LBI vigente è conforme alle disposizioni internazionali e non è esposta ad attacchi a livello mondiale (anche per quel che riguarda le disposizioni fiscali dell'OCSE relative al patent box). Non ritengono quindi necessaria una modernizzazione né a livello politico né materiale. Il progetto non risponde alle richieste della mozione e le alternative sono state esaminate solo in maniera superficiale. Inoltre, la revisione comporterebbe un aumento sproporzionato delle risorse, dell'onere amministrativo e dei costi, in particolare per le PMI.

Un'organizzazione¹⁸ si esprime criticamente sul progetto messo in consultazione, arrivando a respingerlo. Le modifiche proposte avrebbero un effetto limitato, poiché il 95% dei brevetti con effetto di protezione in Svizzera sono attualmente rilasciati dall'UEB. Per elaborare le domande di brevetto e decidere in merito alle controversie sarebbe necessaria un'infrastruttura costosa. Gli alti costi derivanti dalla revisione ricadrebbero sulla Confederazione e sugli operatori economici interessati. Non è certo che i benefici di questa revisione superino i costi generati. Con la sua durata di protezione inferiore e l'esclusione di diverse invenzioni dalla protezione, il nuovo modello d'utilità risulta meno attraente per le PMI rispetto al brevetto attuale.

Un'organizzazione¹⁹ si esprime solo riguardo alle vie di ricorso e rifiuta la proposta presentata in merito (cfr. n. 5.3).

4.3 Critiche alle proposte dell'avamprogetto ritenute carenti

Le proposte dell'avamprogetto sono considerate carenti da diversi punti di vista, in particolare l'introduzione del modello d'utilità, la procedura di opposizione davanti all'IPI e le vie di ricorso. Anche tre autorità giudiziarie²⁰ si sono espresse su queste ultime. Le critiche a questi punti essenziali sono esposte qui di seguito (n. 5).

L'avamprogetto è considerato carente anche da altri punti di vista e diversi partecipanti presentano proposte sui alcuni punti non inclusi nell'avamprogetto. Questi ultimi sono elencati al numero 7.

5 Pareri sui punti principali dell'avamprogetto

L'avamprogetto del Consiglio federale propone le seguenti modifiche principali: introduzione dell'esame completo e di un modello d'utilità, ampliamento della procedura di opposizione e delle vie di ricorso contro le decisioni dell'IPI.

Altre proposte di modifica riguardano l'utilizzo dell'inglese nella procedura di deposito e ricorso e la possibilità per l'IPI di collaborare con altri uffici dei brevetti nazionali o regionali. Nell'ambito di questa cooperazione tecnico-amministrativa, si propone che l'IPI possa concludere accordi internazionali.

Il presente capitolo illustra in sintesi i pareri generali espressi in merito ai punti essenziali (i pareri sui singoli articoli seguono nel prossimo capitolo).

¹⁵ UDC

¹⁶ LES-CH, Swissmechanic

¹⁷ Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, Win GD

¹⁸ Forum PMI

¹⁹ INGRES

²⁰ TF, TFB, TAF

5.1 Introduzione dell'esame completo

Ad eccezione di uno²¹, i Cantoni non si sono espressi specificamente sull'introduzione dell'esame completo né hanno avanzato richieste in merito. Il Cantone in questione chiede che, prima dell'introduzione definitiva di un brevetto svizzero esaminato completamente, venga effettuata un'analisi comparativa costi/benefici sulla base di criteri economici e giuridici rispetto al brevetto europeo, ad oggi ampiamente utilizzato. L'analisi deve essere documentata e presentata agli organi politici per la decisione finale.

Quattro partiti, 15 organizzazioni e due partecipanti²² accolgono con favore o sostengono l'introduzione dell'esame completo delle domande di brevetto nazionale. Diversi partecipanti alla consultazione²³ auspicano che il sistema brevettuale svizzero sia concepito in modo da rappresentare, anche in futuro, una vera alternativa alla procedura di rilascio dei brevetti da parte dell'UEB, indipendentemente dagli sviluppi europei. Ritengono che l'introduzione dell'esame completo possa avere successo solo se è affidabile, produce risultati di ricerca ed esame comparabili a livello internazionale e se i costi reggono al confronto internazionale (rapporto ragionevole con le tasse di altri uffici dei brevetti). La procedura deve essere efficiente e sufficientemente flessibile in termini di tempo affinché ai depositanti possa essere offerta la possibilità di far esaminare la loro domanda e vedersi rilasciare un brevetto in pochi mesi optando per un esame accelerato.

Diversi partecipanti²⁴ ritengono che la Svizzera, in quanto membro dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) e non membro dell'UE, rischia di essere marginalizzata. Infatti, l'OEB, che gestisce l'UEB, si sta allineando sempre di più agli Stati membri dell'UE con una conseguente marcata riduzione dell'influenza di altri membri, come la Svizzera. Ciò ridurrà il margine di manovra della Svizzera nell'ambito del sistema europeo dei brevetti. Da un lato, un solido sistema brevettuale nazionale può integrare i sistemi brevettuali europei e internazionali esistenti. Dall'altro, consente anche di reagire adeguatamente agli sviluppi a livello internazionale. Nell'attuazione dei diversi elementi, il sistema brevettuale nazionale deve essere concepito in modo tale da rappresentare una vera alternativa alla procedura di rilascio dei brevetti da parte dell'UEB, ad esempio con una durata più prevedibile della procedura, costi contenuti, una maggiore flessibilità per i depositanti nel determinare le tempistiche dell'esame o una maggiore certezza del diritto.

Come alternativa all'esame completo, due partecipanti²⁵ propongono un esame flessibile dei brevetti con un esame completo opzionale. La regola deve restare che il brevetto svizzero non è esaminato in funzione dei criteri della novità e dell'attività inventiva. La procedura (vigente) deve essere mantenuta, ma completata da una ricerca obbligatoria. Il rapporto di ricerca deve essere pubblicato e archiviato nel fascicolo del brevetto a favore di una maggiore trasparenza. Questo approccio consente di conservare il brevetto svizzero attuale e di rinunciare al modello d' utilità. Propongono inoltre l'introduzione di un esame esteso opzionale della novità e dell'attività inventiva (esame completo).

Alcuni partecipanti sono scettici riguardo all'introduzione di un brevetto svizzero con esame completo²⁶. Ritengono che la mancanza di certezza del diritto cui si vuole supplire introducendo l'esame completo e la necessità della Svizzera di adattarsi agli standard internazionali vadano relativizzate. Si chiedono altresì se, nell'insieme, i cambiamenti proposti

²¹ ZG

²² Alleanza del centro, PLR, pvl, PSS; AIPPI Svizzera, CP, economiesuisse, FER, HKBB, Interpharma, LIPAV, scienceindustries, usam, Swissmem, Uni NE, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, vips, VSP/ASCPI; Frei, Isler & Pedrazzini

²³ economiesuisse, Interpharma, Isler & Pedrazzini, scienceindustries, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI

²⁴ AIPPI Svizzera, economiesuisse, Interpharma, LIPAV, scienceindustries, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Uni NE

²⁵ H. Kley, IPS (parere supplementare, 27.01.2021)

²⁶ Forum PMI, LES-CH, Swissmechanic, J.-J. Wagner

rappresentino effettivamente un miglioramento rispetto allo status quo. Un'organizzazione²⁷ ritiene che il brevetto svizzero con esame completo non può sostituire efficacemente il brevetto europeo. La revisione richiede un'infrastruttura costosa, il cui finanziamento sarà a carico della Confederazione e degli operatori economici interessati. Non è garantito che i benefici della revisione proposta superino i costi ad essa correlati.

Diversi partecipanti²⁸ rifiutano esplicitamente l'introduzione di un brevetto svizzero con esame completo. Gli svantaggi per le PMI e per i singoli inventori sono considerevoli e la soluzione non offre vantaggi significativi. La revisione proposta riguarda essenzialmente i brevetti svizzeri rilasciati a livello nazionale, che rappresentano solo una piccola parte dei brevetti validi in Svizzera, ed è irrilevante per i depositanti internazionali. Questa da sola è una ragione sufficiente per non considerare una revisione di questa portata, con tutte le sue conseguenze negative. L'ampliamento dell'amministrazione reso necessario dall'attuazione della revisione, in particolare presso l'IPI e le autorità giudiziarie, pare sproporzionato nella misura in cui un brevetto sottoposto a esame completo e valido in Svizzera può essere ottenuto attraverso il sistema brevettuale europeo.

5.2 Procedura di opposizione

L'adeguamento della procedura di opposizione è accolto con favore da diversi partecipanti²⁹ secondo i quali è giunto il momento di dotarsi di una procedura che, in futuro, permetta anche a terzi di chiedere all'IPI di esaminare i requisiti di brevettabilità della novità e dell'attività inventiva, per evitare costose procedure per nullità davanti ai tribunali.

Diverse organizzazioni³⁰ ritengono che l'estensione della procedura di opposizione, finora limitata a pochi motivi di opposizione (su cui si fonda l'attuale esame), sia in linea di massima ragionevole. Per questi partecipanti, tuttavia, la durata della procedura e il contenimento dei costi rivestono un'importanza maggiore. Chiedono quindi una modifica della procedura proposta. Non ritengono né ragionevole né necessario proporre tre istanze di ricorso. La procedura deve invece essere condotta davanti al TFB in prima istanza, con possibilità di ricorso dinanzi al TF. Dalla conseguente rinuncia alla procedura di opposizione davanti all'IPI la procedura risulterebbe snellita.

Un partito, un Cantone, un'organizzazione e due partecipanti³¹ si oppongono esplicitamente alla procedura di opposizione davanti all'IPI. Ritengono che prevedere tre istanze di ricorso non è né utile né ragionevole e non corrisponde agli standard internazionali. Secondo un partecipante³², la revisione crea un carico burocratico e legislativo eccessivo per una manciata di procedure di opposizione. La validità giuridica di un brevetto con effetto in Svizzera, può già attualmente essere contestata davanti al TFB, tecnicamente qualificato e competente in materia, o davanti all'UEB. Un'ulteriore procedura di opposizione non è necessaria.

Un partito³³ critica la procedura di opposizione proposta definendola gravosa e inutile. Un terzo convinto che un brevetto o un modello d'utilità è stato rilasciato a torto può senz'altro presentare un'azione per nullità davanti al tribunale civile competente.

Ci sono voci critiche³⁴ anche per quanto riguarda la complessità della procedura di opposizione proposta, la conseguente durata e i costi previsti (spese ripetibili per gli avvocati

²⁷ Forum PMI

²⁸ Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD

²⁹ Bolliger, FER, IASA, IPS, Ruckstuhl, Sulzer, VIPS/ACBIS, Win GD

³⁰ economiesuisse, HKBB, Interpharma, scienceindustries, VESPA/ACBSE, vips, VSP/ASCP

³¹ pvl, VS, AIPPI Svizzera, H. Kley, Siemens

³² Siemens

³³ pvl

³⁴ economiesuisse, HKBB, Interpharma, H. Kley, scienceindustries, J.-J. Wagner

o i consulenti in brevetti coinvolti). Alcuni di questi partecipanti propongono che la procedura sia possibile anche senza avvocati, affinché le parti abbiano la possibilità di essere rappresentate da consulenti in brevetti.

5.3 Vie di ricorso

Nessun Cantone si è esplicitamente espresso sulle vie di ricorso. Un'organizzazione³⁵ accoglie espressamente la scelta del TAF quale istanza di ricorso.

Due partiti e la maggioranza dei partecipanti³⁶ si oppongono fermamente alla proposta. Le vie di ricorso proposte corrispondono al sistema giuridico ordinario previsto dal diritto amministrativo svizzero. Nel contesto specifico del diritto dei brevetti, tuttavia, questa via legale va fermamente respinta dal punto di vista dell'economia. L'esame delle decisioni dell'IPI riguardanti il rilascio o il mancato rilascio di brevetti non verte su questioni di diritto amministrativo, ma su questioni tecniche e di diritto brevettuale. I giudici del TAF non possiedono le conoscenze necessarie e il tribunale non può quindi essere considerato un'istanza di ricorso competente per decidere sulle controversie di natura brevettuale. Le esperienze fatte nell'ambito della procedura civile hanno dimostrato che le questioni giuridiche relative al diritto dei brevetti richiedono competenze straordinarie da parte delle autorità giudicanti. È questa una delle ragioni per cui è stato creato il TFB quale autorità giudiziaria specializzata in materia di brevetti. Si auspica quindi che l'istanza di ricorso sia il TFB anziché il TAF. Un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle associazioni professionali³⁷ ha commissionato una perizia relativa all'ammissibilità di tale via di ricorso al Prof. Rainer J. Schweizer, che non ha individuato motivi giuridici vincolanti contro la proposta del TFB quale istanza di ricorso.

Un partito, il TF, il TFB e altri partecipanti³⁸ suggeriscono di riesaminare la questione delle vie di ricorso, in particolare la maggiore idoneità del TFB rispetto al TAF. Il TAF stesso non si pronuncia in maniera definitiva sulla questione. In questo contesto, tuttavia, raccomanda di esaminare come si possa tutelare l'indipendenza della giustizia se il TFB è competente in materia sia di diritto amministrativo che civile.

5.4 Introduzione di un modello d'utilità

Numerosi partecipanti³⁹ sostengono l'introduzione di un modello d'utilità, ritenendo che nella forma proposta permetta di proteggere invenzioni e innovazioni «minori» per le quali i depositanti auspicano una protezione semplice e conveniente in un territorio geografico limitato. Il modello d'utilità risponde ad altre esigenze di protezione ed è per questo che la protezione è deliberatamente di durata inferiore e viene concessa senza esame del contenuto. Questo sistema di protezione ha un senso proprio e indipendente ed è per questo che non è in concorrenza con il brevetto con esame completo.

L'introduzione del modello d'utilità è sostenuto anche da alcuni Cantoni⁴⁰ secondo i quali:

- un'attenzione particolare deve essere accordata ai costi del modello d'utilità in modo che rimanga accessibile al maggior numero possibile di operatori economici e in particolare alle start-up e alle PMI⁴¹.

³⁵ FER

³⁶ Allenza del centro, pvl; AIPPI Svizzera, economiesuisse, HKBB, INGRES, Interpharma, professori PI, Isler & Pedrazzini, sciencesindustries, usam, Siemens, Sulzer, Swissmem, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI, UNI NE

³⁷ AIPPI Svizzera, INGRES, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI

³⁸ PLR; Bolliger, Frei, IASA, IPS, LES-CH, LIPAV, Swissmechanic, Ruckstuhl, J.-J. Wagner, Win GD

³⁹ AIPPI Svizzera, CP, FER, Frei, Interpharma, LES-CH, scienceindustries, PSS, Uni NE

⁴⁰ AI, FR, NW, SG, TI, VD, ZG

⁴¹ SG, VD

- La compatibilità con i sistemi esteri che propongono il modello d'utilità deve essere assicurata attraverso i trattati internazionali rilevanti affinché la protezione possa essere estesa a tali Paesi⁴².
- L'esclusione dalla protezione del modello d'utilità per le invenzioni in ambito biotecnologico, farmaceutico e chimico, come pure per i procedimenti è accolta con favore. Queste invenzioni sollevano questioni tecniche e giuridiche complesse che non possono essere valutate nel quadro di una procedura di rilascio rapida e fondata su un esame sommario come quella prevista per il modello d'utilità⁴³.
- Un Cantone⁴⁴ afferma che anche i modelli d'utilità beneficerebbero del regime di tassazione agevolata dei patent box. I modelli d'utilità esteri potrebbero già beneficiarne, visto che sono assimilabili all'attuale brevetto svizzero. La modifica di legge avrebbe dunque un impatto unicamente per i modelli d'utilità svizzeri. L'introduzione di un modello d'utilità porterebbe anche a una riduzione del periodo di protezione da 20 a 10 anni rispetto al brevetto attuale.

Gli altri Cantoni non si sono specificamente espressi sull'introduzione del modello d'utilità, né hanno presentato esigenze od osservazioni particolari.

La maggioranza dei partecipanti che si sono pronunciati sull'introduzione di un modello d'utilità, la rifiuta esplicitamente⁴⁵ o auspica modifiche sostanziali della proposta⁴⁶. La sostituzione dell'attuale brevetto svizzero con esame parziale con un modello d'utilità comporta svantaggi onerosi per le PMI e gli inventori individuali. Tra gli svantaggi sono citati la durata di protezione inferiore del modello d'utilità (10 anni invece dei 20 anni dell'attuale brevetto) e la limitazione della protezione a determinati oggetti (sono escluse dalla protezione del modello d'utilità proposto le invenzioni in ambito biotecnologico e farmaceutico, le sostanze chimiche e i procedimenti). Il modello d'utilità è meno attraente per le PMI rispetto all'attuale brevetto svizzero e l'introduzione del modello d'utilità comporta un peggioramento generale dello status quo. Alcuni partecipanti reputano che il modello d'utilità proposto non rappresenti una valida alternativa al brevetto attuale⁴⁷. Un partito e un'organizzazione⁴⁸ non vedono la necessità di cambiare il sistema attuale (cioè abbandonare il brevetto svizzero rilasciato senza esame completo e sostituirlo con un modello d'utilità non esaminato). L'organizzazione teme che l'attuale «brevetto spazzatura» senza esame completo (come è stato definito il brevetto svizzero) sia sostituito con un «modello d'utilità spazzatura».

5.5 Ricorso all'inglese nella procedura di deposito

La maggior parte dei partecipanti⁴⁹ che si sono espressi in merito sostengono e accolgono con favore l'introduzione dell'inglese come lingua della procedura di deposito.

Cinque partecipanti e un'organizzazione⁵⁰ criticano il fatto che non sia richiesta la traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera. Né il titolo dell'invenzione né l'estratto forniscono informazioni sul campo di protezione del brevetto. I limiti della protezione del

⁴² ZG

⁴³ AI

⁴⁴ TI

⁴⁵ Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD

⁴⁶ Alleanza del centro, economiesuisse, PLR, HKBB, Isler & Pedrazzini, LIPAV, usam, Swissmem, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, vips, VSP/ASCPI

⁴⁷ Forum PMI, LIPAV, Swissmechanic

⁴⁸ UDC, professori PI

⁴⁹ NW, VS, ZG, AIPPI Svizzera, Bolliger, CP, economiesuisse, FER, Frei, HKBB, IASA, Interpharma, IPS, Forum PMI, Ruckstuhl, scienceindustries, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, vips, VSP/ASCPI, Win GD

⁵⁰ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

brevetto emergono dalle rivendicazioni, per cui anche queste devono essere tradotte in una lingua ufficiale svizzera al fine di garantire che chiunque possa informarsi sul campo di protezione di un brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

Un partecipante⁵¹ si chiede se introdurre l'inglese come lingua della procedura davanti all'IPI per una procedura essenzialmente svizzera sia compatibile con le disposizioni svizzere sovraordinate.

5.6 Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo

Diversi partecipanti e organizzazioni⁵² accolgono con favore la proposta di intensificare la cooperazione internazionale con gli uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ciò aumenta il margine di manovra dell'IPI a livello internazionale e gli permette di rappresentare meglio a livello internazionale gli interessi delle cerchie interessate.

5.7 Ulteriori modifiche richieste

Diversi partecipanti e organizzazioni⁵³ accolgono con favore la proposta di intensificare la cooperazione internazionale con gli uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ciò aumenta il margine di manovra dell'IPI a livello internazionale e gli permette di rappresentare meglio a livello internazionale gli interessi delle cerchie interessate.

6 Pareri sui singoli articoli

6.1 Art. 1 cpv. 1

Contro la sostituzione del termine «brevetto d'invenzione» con «brevetto» non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti⁵⁴ sono esplicitamente d'accordo con la modifica proposta.

6.2 Art. 4

Contro la sostituzione nella versione tedesca del termine «Patentbewerber», considerato obsoleto, con «Anmelder» non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti⁵⁵ sono d'accordo con questa modifica.

La modifica di natura redazionale concerne anche le seguenti disposizioni della legge sui brevetti (LBI): articolo 5 capoversi 1–3; articolo 6 capoverso 1; articolo 7b lettere a e b; articolo 16; articolo 29 capoverso 1; articolo 34 capoverso 1; articolo 46a capoverso 1; articolo 47 capoverso 1; articolo 49a capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2; articolo 56 capoverso 1 lettera b; articolo 58 capoverso 1; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 1 e articolo 123. Diversi partecipanti⁵⁶ sono esplicitamente d'accordo con queste modifiche.

Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessati anche da altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.

Contro la modifica relativa all'ortografia di «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» (iniziali maiuscole) nella versione francese non sono sollevate obiezioni.

Si tratta di una modifica di natura redazionale che riguarda anche le note a piè di pagina relative alle seguenti disposizioni della LBI: articolo 41; articoli 42–44; articolo 48 capoverso 1

⁵¹ H. Kley

⁵² AIPPI Svizzera, Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Win GD

⁵³ AIPPI Svizzera, Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Win GD

⁵⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁵⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁵⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

lettera a; articolo 55a; articolo 59a capoverso 2 e articolo 119. Contro la modifica delle note a piè di pagina non sono sollevate obiezioni.

6.3 Art. 5 cpv. 1–3

Contro la sostituzione nella versione tedesca del termine «Patentgesuch», considerato obsoleto, con «Patentanmeldung» nelle disposizioni che non riguardano la procedura di rilascio, non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti⁵⁷ sono esplicitamente d'accordo con la modifica proposta.

La modifica di natura redazionale concerne nello specifico le seguenti disposizioni della LBI: articolo 7b lettera b; articolo 12 capoverso 1; articolo 13 capoverso 1 lettera a; articolo 17 capoverso 1; articolo 24 capoverso 1 lettera c; articolo 26 capoverso 1 lettera c; articolo 29 capoverso 1; articolo 30 capoverso 1; articolo 33 capoverso 2bis; articolo 34 capoverso 2; articolo 46a capoverso 2 e capoverso 4 lettera d; articolo 48 capoverso 1 lettera b; articolo 65 capoversi 1 e 2; articolo 73 capoverso 3; articolo 74 numero 6; articolo 110; articolo 121 capoverso 1; articolo 122 capoverso 1; articolo 124 capoversi 1 e 2; articolo 135.

Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessate anche altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.

6.4 Art. 6 cpv. 1 e 2

Cinque partecipanti alla consultazione⁵⁸ sono d'accordo con la modifica terminologica nel capoverso 1.

La modifica di natura redazionale nel capoverso 2 concerne soltanto il testo francese. Contro la modifica non sono sollevate obiezioni. La modifica di natura redazionale concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 19 capoverso 1; articolo 25; articolo 26 capoverso 2; articolo 27 capoversi 1 e 2; articolo 29 capoverso 3; articolo 35 capoverso 2; articolo 48 capoverso 3; articolo 51 capoverso 1; articolo 52 capoverso 2, frase introduttiva; articolo 56 capoverso 2; articolo 67 capoverso 1; articolo 68; articolo 69 capoverso 2; articolo 71; articolo 82 capoverso 2 e articolo 86 capoverso 2.

Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessati anche da altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.

6.5 Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva

Cinque partecipanti⁵⁹ non sono d'accordo con l'adozione del termine «domanda di modello d'utilità» nel capoverso 3 e ne chiedono la soppressione, dicendosi contrari all'introduzione di un modello d'utilità.

6.6 Art. 7b

Un'organizzazione⁶⁰ propone una precisazione del tenore analogamente all'articolo 55 (1) della Convenzione sul brevetto europeo (CBE)⁶¹, in modo da coprire anche i casi in cui un diritto anteriore viene richiesto abusivamente da una persona non legittimata, ma viene pubblicato solo dopo il deposito della domanda di brevetto svizzero.

⁵⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁵⁸ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁵⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁶⁰ VESPA/ACBSE

⁶¹ Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (Convenzione sul brevetto europeo); RS 0.232.142.2

6.7 Art. 16

Cinque partecipanti⁶² accolgono espressamente la modifica terminologica concernente la riserva a riguardo della Convenzione di Parigi. Un partecipante⁶³ propone di aggiungere una riserva a riguardo nell'accordo TRIPS.

6.8 Art. 20a cpv. 2

Cinque partecipanti⁶⁴ si oppongono esplicitamente alle modifiche relative al divieto di doppia protezione, dicendosi contrari all'introduzione di un modello d'utilità. Gli altri partecipanti non si sono esplicitamente espressi in merito.

6.9 Art. 26 cpv. 1 c^{bis}

Sei partecipanti⁶⁵ sono espressamente d'accordo con la modifica del capoverso 1 lettera c^{bis}. Il divieto di estensione illegittima dei limiti della protezione dopo il rilascio del brevetto favorisce la certezza del diritto per terzi. Un partecipante⁶⁶ ritiene la modifica in linea con gli standard consolidati. Allo stesso tempo, suggerisce di prevedere nella legge una possibilità per disinnescare la cosiddetta «trappola inevitabile».

6.10 Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Il termine «domanda di brevetto», ormai obsoleto, è sostituito nelle disposizioni relative alla procedura di rilascio con «domanda». Cinque partecipanti⁶⁷ sono esplicitamente d'accordo con la modifica di natura redazionale proposta. Un partecipante⁶⁸ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2 («domanda di brevetto») e nell'articolo 7 capoverso 3 («domanda di modello d'utilità»).

La modifica di natura redazionale concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 49a capoverso 1; articolo 50 capoverso 1; articolo 50a capoverso 3; articolo 56 capoverso 3; articolo 57 titolo marginale, capoverso 1, frase introduttiva e lettere b e c; articolo 58 capoverso 2; articolo 58a, titolo marginale e capoversi 1 e 2; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 3, frase introduttiva e lettera a; articolo 61, titolo marginale nonché capoverso 1 lettera a.

Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessati anche da altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.

6.11 Art. 49a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 2

Le modifiche di natura redazionale concernenti le indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale sono esplicitamente sostenute da cinque partecipanti⁶⁹. Un partecipante⁷⁰ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

⁶² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁶³ J.-J. Wagner

⁶⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁶⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁶⁶ Frei

⁶⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁶⁸ H. Kley

⁶⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁷⁰ H. Kley

6.12 Art. 50 cpv. 1

Cinque partecipanti alla consultazione⁷¹ accolgono espressamente la modifica di natura redazionale delle disposizioni relative alla divulgazione dell'invenzione. Un partecipante⁷² auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

6.13 Art. 50a cpv. 3

Cinque partecipanti⁷³ sostengono espressamente la modifica di natura redazionale relativa al deposito di materiale biologico. Un partecipante⁷⁴ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

6.14 Art. 56 cpv. 1 lett. b, nonché 2 e 3

Le modifiche di natura redazionale nel capoverso 1 lettera b e capoverso 3 relative alla data di deposito sono esplicitamente sostenute da cinque partecipanti⁷⁵. Un partecipante⁷⁶ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2. Occorre precisare che si intende solo la domanda di brevetto e non la domanda di modello d'utilità.

6.15 Art. 57

Cinque partecipanti alla consultazione⁷⁷ sono espressamente d'accordo con le modifiche di natura redazionale relative alla divisione della domanda. Un partecipante⁷⁸ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

6.16 Art. 57a

L'introduzione della ricerca obbligatoria è respinta da cinque partecipanti⁷⁹ che sono contrari al passaggio a un esame completo e ritengono dunque superflua la disposizione. Un altro partecipante⁸⁰ è d'accordo con le modifiche proposte ai capoversi 1–3. Propone inoltre un nuovo capoverso 4 secondo cui l'IPI può tenere conto dei risultati di una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 5 per la redazione del rapporto sullo stato della tecnica oppure sostituire il rapporto sullo stato della tecnica con i risultati di tale ricerca. La ricerca di tipo internazionale, così come è attualmente offerta dall'IPI, è un servizio importante per numerosi depositanti. La ricerca di tipo internazionale fornisce informazioni preziose sulle possibilità di rilascio da parte dell'UEB e di altri uffici brevetti e il venir meno della possibilità di una ricerca di tipo internazionale indebolisce il sistema dei brevetti svizzero, rendendolo meno interessante sotto il profilo delle domande prioritarie.

⁷¹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁷² H. Kley

⁷³ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁷⁴ H. Kley

⁷⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁷⁶ H. Kley

⁷⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁷⁸ H. Kley

⁷⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁸⁰ Frei

Un altro partecipante⁸¹ auspica che, a fini di coerenza, nel capoverso 1 sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2. Per quel che concerne il capoverso 3, propone di sostituire la costruzione con il verbo «potere» con l'indicazione dei motivi per cui non è possibile eseguire una ricerca.

Due organizzazioni⁸² propongono un'aggiunta al capoverso 3, secondo cui l'IPI può rinunciare a una ricerca solo se è disponibile una ricerca ufficiale (per esempio dell'UEB). Una ricerca privata o eseguita da un istituto di ricerca commerciale non può comportare la rinuncia a una ricerca da parte dell'IPI.

Altre due organizzazioni⁸³ chiedono la soppressione o una precisazione del capoverso 3. È arbitrario che l'IPI rinunci a propria discrezione a eseguire una ricerca. Senza ricerca, non ci sono le basi per decidere in merito allo stato della tecnica. Rinunciare a una ricerca deve essenzialmente essere possibile solo in presenza di un altro rapporto di ricerca (p. es. allestito nell'ambito della procedura PCT). Il capoverso 3 va quindi soppresso o precisato in modo da chiarire a quali condizioni è possibile rinunciare a una ricerca.

6.17 Art. 58

Le modifiche relative alla modifica degli atti tecnici sono incontestate e sono espressamente sostenute da cinque partecipanti⁸⁴. Uno dei partecipanti⁸⁵ propone di sostituire il termine «domanda» con «domanda di brevetto» alla prima ricorrenza e di specificare alla seconda ricorrenza se siano intese anche le domande di modello d'utilità.

6.18 Art. 58a

Cinque partecipanti alla consultazione⁸⁶ sostengono espressamente la modifica del capoverso 1 lettera c relativa alla pubblicazione delle domande di brevetto che favorisce l'armonizzazione con le disposizioni della CBE (art. 93). Un altro partecipante⁸⁷ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

Sono invece controverse le modifiche introdotte nel capoverso 2, respinte espressamente da cinque partecipanti⁸⁸ che, essendo contrari al passaggio a un esame completo con ricerca obbligatoria, ritengono la disposizione superflua. Per quel che concerne questo capoverso i cinque sostengono unicamente le modifiche di natura redazionale.

In merito al capoverso 2, un altro partecipante⁸⁹ propone di rinunciare alla soppressione della possibilità di far eseguire una ricerca di tipo internazionale. La possibilità di far eseguire all'UEB una ricerca di tipo internazionale per una domanda di brevetto presentata in Svizzera, in particolare una domanda di priorità, e di ottenere così tempestivamente preziose informazioni sulle prospettive di rilascio da parte dell'UEB e di altri uffici dei brevetti, è un servizio a cui i depositanti ricorrono spesso. Si auspica pertanto che il servizio continui a essere disponibile anche dopo la modifica della LBI. Un altro partecipante⁹⁰ auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.

⁸¹ H. Kley

⁸² Swissmem, VIPS/ACBIS

⁸³ VESPA/ACBSE, VSP/ASCP

⁸⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁸⁵ H. Kley

⁸⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁸⁷ H. Kley

⁸⁸ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁸⁹ Frei

⁹⁰ H. Kley

Un partecipante⁹¹ si esprime contro la modifica del capoverso 3, secondo cui le domande possono essere pubblicate in inglese se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono stati redatti in inglese. Il capoverso 3 contraddice l'articolo 56 capoverso 3. Il principio stabilito all'articolo 56 capoverso 3, che il partecipante accoglie con favore, non deve essere compromesso da disposizioni speciali successive. Chiede pertanto la soppressione dell'articolo 58a capoverso 3. Cinque partecipanti⁹² accolgono invece la modifica positivamente in quanto favorisce un allineamento con la CBE. Il capoverso 3 copre inoltre solo la pubblicazione della domanda e non la pubblicazione del brevetto. Un'organizzazione⁹³ accoglie la modifica dal punto di vista dell'aumento dell'efficienza. La possibilità di ricorrere all'inglese nella procedura di domanda comporta risparmi notevoli in termini sia di tempo sia di denaro.

6.19 Art. 59

Trattandosi di modifiche di natura redazionale, cinque partecipanti⁹⁴ accolgono espressamente le modifiche relative all'oggetto dell'esame nei capoversi 1 e 2. Un partecipante⁹⁵ auspica che, a fini di coerenza, nei due capoversi sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2. Un altro partecipante⁹⁶ chiede la soppressione del capoverso 2 e la reintroduzione del vigente capoverso 4, adducendo che limitare l'esame relativo al contenuto, rendendolo un esame puramente formale, accresce la sicurezza giuridica. La pratica attuale di sottoporre le domande a un esame grammaticale non serve a nessuno e lo scopo è raggiunto sopprimendo il capoverso 2 e reintroducendo il capoverso 4. L'abrogazione dei vigenti capoversi 4–6 è espressamente respinta da cinque partecipanti⁹⁷. Essendo contrari al passaggio a un esame completo ritengono inutile l'abrogazione. Sono accolte con favore unicamente le modifiche di natura redazionale.

Per quel che concerne il capoverso 5, un partecipante⁹⁸ propone di mantenere il tenore della lettera b vigente, adducendo che la ricerca di tipo internazionale, così come è attualmente offerta dall'IPI, è un servizio importante per numerosi depositanti. La ricerca di tipo internazionale fornisce tempestivamente informazioni preziose sulle possibilità di rilascio da parte dell'UEB e di altri uffici dei brevetti. Il venir meno della possibilità di una ricerca di tipo internazionale indebolisce il sistema dei brevetti svizzero, rendendolo meno interessante sotto il profilo delle domande prioritarie.

6.20 Art. 59a capoversi 3 e 4

Cinque partecipanti alla consultazione⁹⁹ sono favorevoli alla modifica del capoverso 3, trattandosi di modifiche di natura redazionale e precisazioni giuridiche. Un partecipante¹⁰⁰ si esprime contro la modifica, che ritiene poco chiara e contraddittoria. Propone di modificare il tenore del capoverso 3 sulla base del capoverso 4. Una domanda di brevetto è esaminata secondo l'articolo 59 capoverso 2 (esame relativo al contenuto, esame formale) e il depositante riceve un termine per rimediare alla manchevolezza riscontrata. L'IPI dichiara poi

⁹¹ H. Kley

⁹² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁹³ AIPPI Svizzera

⁹⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁹⁵ H. Kley

⁹⁶ Siemens

⁹⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

⁹⁸ Frei

⁹⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁰⁰ H. Kley

la domanda «ricevibile», ossia procede all'esame materiale o formale. Da un punto di vista giuridico, l'inosservanza del termine non comporta pertanto l'irricevibilità della domanda.

Per quel che concerne il capoverso 4, un partecipante¹⁰¹ propone di modificare il tenore poco chiaro e contraddittorio sulla base del capoverso 3. Fa valere che, poiché il depositante ha il diritto di ritirare la sua domanda di brevetto in qualsiasi momento prima del rilascio, il rimando al capoverso 1 è assurdo. Propone di sostituire i capoversi 3 e 4 con un nuovo capoverso 3. Altri cinque partecipanti alla consultazione¹⁰² sono invece favorevoli alla modifica del capoverso 4.

6.21 Art. 59c

Cinque partecipanti alla consultazione¹⁰³ accolgono con favore le modifiche relative alla procedura di opposizione dinanzi all'IPI. In molti casi, una costosa azione per nullità può essere sostituita nella pratica da una procedura di opposizione efficiente e relativamente poco costosa. Un altro partecipante¹⁰⁴ trova invece la procedura di opposizione proposta gravosa e inutile, ritenendo sufficienti i rimedi di diritto civile esistenti. Una terza parte convinta che un brevetto o un modello d'utilità è stato rilasciato a torto può senz'altro presentare un'azione per nullità davanti al tribunale civile competente. La disposizione all'articolo 59c va quindi soppressa. La soppressione della disposizione è sostenuta anche da un altro partecipante¹⁰⁵ secondo il quale è dimostrato che non c'è bisogno di una procedura di opposizione svizzera e che la validità giuridica può essere contestata direttamente davanti al Tribunale federale dei brevetti (TFB). Una soluzione che permette di risolvere anche la questione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Un Cantone¹⁰⁶ ritiene superfluo che l'IPI possa prendere in considerazione anche motivi di opposizione non fatti valere nell'opposizione nell'ambito della relativa procedura e chiede la soppressione della disposizione proposta (art. 59c cpv. 3 LBI). Anche un altro partecipante¹⁰⁷ sostiene la soppressione della disposizione alla luce della comprovata mancata necessità di disporre di una procedura di opposizione svizzera.

Diversi partecipanti che si sono espressi in merito alla procedura di opposizione davanti all'IPI ritengono che l'estensione della procedura di opposizione, finora limitata a pochi motivi di opposizione, sia in linea di massima ragionevole. Per questi partecipanti¹⁰⁸ è essenziale limitare chiaramente i costi e la durata della procedura. Chiedono pertanto una modifica della procedura proposta. Propongono di snellire la procedura rinunciando alla possibilità di opposizione davanti all'IPI a favore di una procedura di opposizione davanti al TFB in prima istanza, con possibilità di ricorso al Tribunale federale (ricorso diretto a un tribunale con un'ampia definizione del diritto di ricorso). Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di varie associazioni¹⁰⁹ ha ottenuto una perizia relativa all'ammissibilità di tale rimedio giuridico dal Prof. em. Rainer J. Schweizer, secondo il quale non ci sono ostacoli giuridicamente vincolanti.

¹⁰¹ H. Kley

¹⁰² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁰³ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁰⁴ pvl

¹⁰⁵ Siemens

¹⁰⁶ VS

¹⁰⁷ Siemens

¹⁰⁸ AIPPI Svizzera, economiesuisse, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI

¹⁰⁹ AIPPI Svizzera, INGRES, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI

6.22 Art. 59d

Cinque partecipanti alla consultazione¹¹⁰ accolgono con favore gli emendamenti relativi alle modifiche del brevetto che comportano un'armonizzazione con le corrispondenti disposizioni della CBE. Di conseguenza, l'articolo 81 OBI è trasferito nella LBI, per cui tutte le disposizioni sull'ammissibilità e la modifica sono definite a livello legislativo.

Un partecipante¹¹¹ sostiene la modifica nel capoverso 2 adducendo che si tratta di un semplice allineamento agli standard consolidati. In questo contesto, propone di prevedere una possibilità nella LBI per disinnescare la cosiddetta «trappola inevitabile». Un altro partecipante¹¹² sostiene la soppressione della disposizione alla luce della comprovata mancata necessità di disporre di una procedura di opposizione svizzera.

6.23 Art. 59e

Cinque partecipanti¹¹³ affermano che la ripartizione dei costi proposta corrisponde essenzialmente alle disposizioni della CBE. Un partecipante¹¹⁴ sostiene la soppressione della disposizione alla luce della comprovata mancata necessità di disporre di una procedura di opposizione svizzera.

6.24 Art. 59f

Un partecipante¹¹⁵ ritiene che il capoverso 2 della presente disposizione contraddica l'articolo 56 capoverso 3. In generale, si chiede se introdurre la lingua inglese come lingua di procedura davanti all'IPI per una procedura essenzialmente svizzera sia compatibile con le disposizioni svizzere sovraordinate. Un altro partecipante¹¹⁶ sostiene la soppressione della disposizione alla luce della comprovata mancata necessità di disporre di una procedura di opposizione svizzera.

6.25 Art. 60 cpv. 2–4

Contro le modifiche ai capoversi 1–3 del registro dei brevetti non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti¹¹⁷ sono del parere che quanto proposto aumenti la flessibilità per quel che riguarda le modifiche delle indicazioni che devono essere pubblicate nel registro dei brevetti.

Per quel che concerne il capoverso 4, cinque partecipanti¹¹⁸ chiedono un'aggiunta secondo cui le rivendicazioni di brevetto siano tradotte anche in una lingua ufficiale svizzera. Né il titolo dell'invenzione né l'estratto forniscono informazioni sul campo di protezione del brevetto. Anche un'organizzazione¹¹⁹ è scettica per quel che riguarda la rinuncia a tradurre le rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera e ritiene il passo azzardato, adducendo che in ambito tecnico vengono utilizzati numerosi termini poco conosciuti al di fuori dei ristretti circoli specialistici. Per capirne il significato concreto e determinare il campo di protezione le cerchie interessate devono quindi svolgere delle ricerche e l'onere di un servizio che dovrebbe essere fornito dal depositante viene trasferito alla collettività. Mentre l'organizzazione sostiene la

¹¹⁰ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹¹¹ Frei

¹¹² Siemens

¹¹³ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹¹⁴ Siemens

¹¹⁵ H. Kley

¹¹⁶ Siemens

¹¹⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹¹⁸ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹¹⁹ LIPAV

possibilità di pubblicare le domande di brevetto e i brevetti in inglese, ritiene che le rivendicazioni debbano essere tradotte in una delle lingue ufficiali.

6.26 Art. 61 titolo marginale, nonché cpv. 1 lett. a e b

Le modifiche relative alla pubblicazione della domanda di brevetto e ai brevetti registrati sono generalmente accolte con favore. Cinque partecipanti¹²⁰ prendono atto del fatto che si tratta di modifiche di natura redazionale e di armonizzazione alle corrispondenti disposizioni relative agli altri diritti di proprietà industriale.

6.27 Art. 64

L'allestimento di un documento del brevetto è stralciato dalla LBI e incluso nell'ordinanza sui brevetti (OBI). Contro questa modifica non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti¹²¹ sono d'accordo con l'abrogazione della disposizione, che comporta un allineamento con le procedure di registrazione degli altri diritti di proprietà industriale (marchi e design).

6.28 Art. 65 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2

Cinque partecipanti¹²² accolgono con favore le modifiche relative alla consultazione degli atti, in quanto si tratta di modifiche di natura redazionale. Uno dei partecipanti¹²³ suggerisce di aggiungere un nuovo capoverso 3 per la consultazione degli atti (cfr. in merito il n. 7.1).

6.29 Titolo secondo: Modelli d'utilità (artt. 87–102)

L'introduzione del modello d'utilità non esaminato è accolta diversamente dai partecipanti. Alcuni di loro¹²⁴ accolgono l'introduzione del modello d'utilità in linea di principio e sono favorevoli alle modifiche proposte agli articoli 87–102.

La maggioranza dei partecipanti, invece, si oppone all'introduzione del modello d'utilità ed è a favore della soppressione degli articoli 87–102¹²⁵ o auspica modifiche sostanziali della proposta¹²⁶.

6.30 Art. 87

Un partecipante¹²⁷ ritiene che il modello d'utilità richieda una normativa a sé stante. Brevetto e modello d'utilità non devono differire solo per quanto riguarda la durata e l'oggetto della protezione, ma anche per quanto riguarda le condizioni materiali di ammissibilità alla protezione. Respinge pertanto il riferimento alla normativa brevettuale.

I motivi specifici di esclusione dalla protezione per il modello d'utilità menzionati nel capoverso 3 lettere b– d sono espressamente sostenuti da un Cantone e da un partecipante¹²⁸. Secondo il Cantone queste invenzioni riguardano questioni tecniche e giuridiche complesse che non possono essere valutate nell'ambito della procedura rapida prevista per le domande di

¹²⁰ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹²¹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹²² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹²³ H. Kley

¹²⁴ AI, FR, NW, SG, VD, ZG, AIPPI Svizzera, CP, FER, Frei, Interpharma, LES-CH, science-industries, SPS, Uni NE

¹²⁵ Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD

¹²⁶ Alleanza del centro, economiesuisse, FDP, HKBB, Isler & Pedrazzini, Forum PMI, LIPAV, usam, Swissmem, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS

¹²⁷ H. Kley

¹²⁸ AI, Frei

modello d'utilità con esame limitato. Secondo diversi partecipanti¹²⁹ questi motivi specifici di esclusione dalla protezione non sono né appropriati né necessari e vanno pertanto respinti. Tra le altre cose, l'oggetto del nuovo modello d'utilità deve corrispondere a quello del brevetto in vigore, in modo che i due titoli di protezione siano equivalenti in termini di oggetto della protezione. Con l'esclusione di questi oggetti, in particolare dei procedimenti, l'essenza del modello d'utilità diverge notevolmente da quella del brevetto attuale. Ciò contraddice l'intenzione espressa nel rapporto esplicativo che il modello d'utilità costituisca un'alternativa all'attuale brevetto svizzero senza esame completo, affinché le PMI e gli inventori per i quali un esame completo è troppo oneroso e troppo costoso possano continuare ad avere accesso a un titolo di protezione rilasciato in tempi brevi e a costi contenuti.

I motivi dell'esclusione non sono convincenti (ossia che questo tipo di invenzioni sollevano spesso questioni tecniche complesse e che il modello d'utilità e la relativa procedura rapida non si prestano per le invenzioni in ambito biotecnologico, farmaceutico e chimico). Anche altri settori, oltre a quelli esclusi della chimica e della biotecnologia, per esempio quello delle invenzioni attuate mediante computer, dell'intelligenza artificiale, della crittografia quantistica, ma anche dell'elettronica dei semiconduttori, della fisica laser o nucleare, sono analogamente complessi dal punto di vista tecnico e/o giuridico. Inoltre, alcuni settori centrali sono già esclusi dal capoverso 3 lettera a, nel quale si rimanda agli articoli 1a, 1b e 2, il che esclude settori importanti della biologia e della biotecnologia nonché delle scienze della vita. Con l'esclusione dei procedimenti, che rappresentano circa la metà delle categorie rivendicate, sostituire completamente il brevetto attuale con il modello d'utilità pare poco verosimile¹³⁰.

Un'organizzazione¹³¹ non accoglie con favore l'esclusione generale delle sostanze, delle miscele chimiche e della loro utilizzazione, adducendo che può essere ragionevole proteggere con un modello d'utilità per esempio nuove composizioni di detersivi o materiali da costruzione. Per escludere i prodotti farmaceutici si può riformulare la lettera b vigente.

Anche un'altra organizzazione¹³² propone di rinunciare ai motivi specifici di esclusione dalla protezione menzionati nel capoverso 3 lettere b–d e di sostituire il capoverso 3 con una disposizione che preveda che l'IPI allestisca e pubblichi un rapporto sullo stato della tecnica per le domande di modello d'utilità. L'organizzazione in questione afferma che nel suo settore d'attività ci sono procedimenti e utilizzazioni, anche di sostanze chimiche (lubrificanti, additivi antincendio, ecc.) degni di protezione. Chiede che, come per le domande di brevetto (art. 57a cpv. 1), sia allestito un rapporto di ricerca. La stessa proposta è avanzata da un'altra organizzazione¹³³ per i casi in cui si rivelasse necessario fare valere un diritto derivante da un modello d'utilità in tribunale

Un Cantone¹³⁴ afferma che il modello d'utilità senza esame esiste anche in altri Paesi e che è quindi necessario garantire la compatibilità con i sistemi all'estero. La protezione va pertanto estesa ai Paesi che prevedono il modello d'utilità mediante i trattati internazionali rilevanti.

6.31 Art. 88

L'estensione del concetto di divulgazione non opponibile al modello d'utilità secondo il capoverso 1 lettera b aumenta l'attrattiva della protezione del modello d'utilità in alternativa alla protezione del brevetto ed è espressamente sostenuta da diverse organizzazioni¹³⁵. Altre

¹²⁹ economiesuisse, LIPAV, Siemens, Swissmem, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS

¹³⁰ LIPAV

¹³¹ VESPA/ACBSE

¹³² Swissmem

¹³³ economiesuisse

¹³⁴ ZG

¹³⁵ AIPPI Svizzera, VESPA/ACBSE, VSP/ ASCPI

organizzazioni e alcuni partecipanti¹³⁶ respingono invece il termine di tutela della novità proposto. L'introduzione di un termine di tutela della novità per i modelli di utilità è inutile, superfluo e uno sforzo solo nazionale, oltre che pregiudicare la certezza del diritto e creare situazioni problematiche dovute all'evoluzione dello stato della tecnica in caso di un'eventuale conversione di un modello d'utilità in brevetto.

6.32 Art. 89

La durata della protezione di dieci anni per il modello d'utilità definita nell'articolo 89 è espressamente sostenuta da un'organizzazione e da un partecipante¹³⁷. Secondo l'organizzazione, la durata di 10 anni, ridotta rispetto al brevetto, è in linea con la natura del modello d'utilità, pensato in primo luogo per le invenzioni «minori» che hanno un orizzonte temporale più breve e, in genere, dopo 10 anni sono obsolete, sempreché arrivino a imporsi sul mercato. Al contrario, diverse organizzazioni¹³⁸ ritengono che la durata di protezione di 10 anni proposta sia troppo breve per costituire un'alternativa equivalente all'attuale brevetto svizzero.

Diverse organizzazioni¹³⁹ auspicano l'introduzione di una possibilità (nuovo cpv. 2) per convertire il modello d'utilità in un brevetto esaminato prima della scadenza del termine di protezione. Un'estensione della durata della protezione in questo senso favorisce le PMI e le domande relative a invenzioni la cui portata non è ancora chiara al momento del deposito. Eventuali investimenti supplementari sono così limitati alle invenzioni con un potenziale di sviluppo. Un'organizzazione¹⁴⁰ auspica questa flessibilità anche per i modelli d'utilità derivati, sia da brevetti nazionali sia da brevetti europei e propone un'aggiunta all'articolo 92.

6.33 Art. 91

Per quel che concerne l'articolo 91 capoverso 1, un partecipante¹⁴¹ propone, a fini di coerenza, di utilizzare il termine «domanda di modello d'utilità» anziché «domanda».

Un'organizzazione e un partecipante¹⁴² sono favorevoli all'introduzione della possibilità per l'IPI di respingere le domande di modelli di utilità manifestamente abusive (art. 91 cpv. 2). Ciò andrà a beneficio della certezza del diritto e consentirà di rinunciare a una procedura di opposizione. Un'altra organizzazione¹⁴³ auspica invece la soppressione della disposizione, che introduce un elemento soggettivo nell'esame altrimenti oggettivo delle domande. Dimostrare l'abuso richiede inoltre, nella maggioranza dei casi, un «esame approfondito».

6.34 Art. 92

Per quel che concerne il capoverso 2 lettera b, un partecipante¹⁴⁴ suggerisce un allineamento con la terminologia CBE e PCT¹⁴⁵.

¹³⁶ economiesuisse, HKBB, Interpharma, scienceindustries, Siemens, Swissmem, VIPS/ACBIS

¹³⁷ FER, Frei

¹³⁸ economiesuisse, FDP, HKBB, usam, Swissmem

¹³⁹ economiesuisse, HKBB, Swissmem, VIPS/ACBIS

¹⁴⁰ economiesuisse

¹⁴¹ H. Kley

¹⁴² AIPPI Svizzera, Frei

¹⁴³ LIPAV

¹⁴⁴ H. Kley

¹⁴⁵ Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS **0.232.141.1**

6.35 Art. 93

Un'organizzazione e un partecipante¹⁴⁶ accolgono con favore la proposta procedura di cancellazione amministrativa per il modello d'utilità. L'introduzione di una procedura in questo senso rappresenta una buona possibilità di rettifica, già impostasi nel diritto dei marchi. Il partecipante in questione accoglie con favore anche l'introduzione della possibilità per l'IPI di esaminare anche motivi non fatti valere dal richiedente nel quadro dell'esame della domanda di cancellazione.

Un partito¹⁴⁷ si esprime criticamente nei confronti della procedura di cancellazione, che ritiene onerosa e inutile alla luce degli esistenti rimedi di diritto civile. Non si spiega perché si ritenga che una terza parte convinta che un brevetto o un modello di utilità sia stato rilasciato a torto non sia in grado di presentare un'azione per nullità davanti al tribunale civile competente. L'articolo 93 va pertanto soppresso.

Un partecipante¹⁴⁸ si chiede se l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione non dipenda dal pagamento di una tassa. La corrispondente formulazione nell'articolo 100 è infelice, in quanto il termine «particolari domande» non include esplicitamente le richieste di cancellazione. Le domande soggette al pagamento di una tassa vanno pertanto elencate individualmente nell'articolo 100.

6.36 Art. 96

La possibilità di utilizzare l'inglese come lingua di corrispondenza nella procedura di deposito dei modelli d'utilità (cpv. 2) è espressamente sostenuta da un'organizzazione¹⁴⁹ che evidenzia l'importante conseguente risparmio in termini di tempo e denaro per gli utenti.

6.37 Art. 100

Cfr. il commento sulle tasse relativo all'articolo 93 di uno dei partecipanti¹⁵⁰.

6.38 Art. 101

Un partecipante¹⁵¹ si esprime criticamente nei confronti del riferimento alle cause di nullità secondo l'articolo 26 valide per i brevetti, sostenendo che i requisiti materiali che determinano la validità giuridica di un modello d'utilità devono essere definiti a livello legislativo. Respinge pertanto il riferimento alle disposizioni del diritto brevettuale.

6.39 Art. 102

Un partecipante¹⁵² si esprime criticamente nei confronti del riferimento alle disposizioni del titolo primo della LBI, adducendo che il riferimento non dà il giusto peso al modello di utilità e che quest'ultimo è sfavorito rispetto al brevetto.

6.40 Art. 123

Contro la modifica che consente di rinunciare alla traduzione di una domanda di brevetto europeo formulata in inglese non sono sollevate obiezioni. Diversi partecipanti¹⁵³ la

¹⁴⁶ AIPPI Svizzera, Frei

¹⁴⁷ glp

¹⁴⁸ H. Kley

¹⁴⁹ AIPPI Svizzera

¹⁵⁰ H. Kley

¹⁵¹ H. Kley

¹⁵² H. Kley

¹⁵³ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

sostengono esplicitamente, evidenziando che si tratta di una modifica dell'articolo 58a capoverso 3.

6.41 Art. 125 cpv. 3

La modifica del capoverso 3, secondo cui i modelli d'utilità svizzeri e i brevetti europei esplicitanti i loro effetti in Svizzera possono coesistere per la stessa invenzione, è espressamente respinta da diversi partecipanti¹⁵⁴, contrari all'introduzione di un modello d'utilità.

6.42 Art. 126 cpv. 3

La modifica del capoverso 3, secondo cui il divieto di doppia protezione non si applica nel rapporto tra brevetto e modello d'utilità, è respinto da diversi partecipanti¹⁵⁵, contrari all'introduzione di un modello d'utilità.

6.43 Art. 135a

Diversi partecipanti¹⁵⁶ accolgono espressamente le modifiche nei capoversi 1 e 2 relative alla pubblicazione di una domanda internazionale, che ritengono essenzialmente un adeguamento dell'articolo 58a capoverso 3. Gli stessi partecipanti respingono invece il tenore del nuovo capoverso 3, secondo cui un rapporto di ricerca internazionale elaborato per una domanda internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a PCT possono sostituire il rapporto sullo stato della tecnica dell'IPI ora previsto per ogni domanda di brevetto. Si giustificano dicendosi contrari all'introduzione della ricerca obbligatoria (art. 57a).

6.44 Art. 138 lett. d

Cinque partecipanti¹⁵⁷ accolgono con favore la modifica secondo cui le domande PCT possono essere presentate anche in inglese. Sottolineano che si tratta essenzialmente di un adeguamento dell'articolo 135a capoverso 3.

6.45 Art. 139

Cinque partecipanti¹⁵⁸ respingono espressamente l'obbligo previsto di introdurre una ricerca complementare anche per le domande PCT, dicendosi contrari all'introduzione di un esame completo con ricerca obbligatoria.

In linea con il commento all'articolo 57a capoverso 3, due organizzazioni¹⁵⁹ ritengono che, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 139 capoverso 2, è auspicabile che i casi per cui deve essere elaborato un rapporto complementare e quando invece no, siano definiti specificamente a livello di ordinanza. Ritengono arbitrario che l'IPI decida a propria discrezione.

¹⁵⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁵⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁵⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁵⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁵⁸ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁵⁹ VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS

6.46 Art. 140 cpv. 3

Diversi partecipanti¹⁶⁰, che si oppongono alla sostituzione dell'attuale brevetto svizzero parzialmente esaminato con un modello d'utilità, rifiutano esplicitamente la modifica (eccezione del divieto di una doppia protezione in relazione al modello d'utilità svizzero e i brevetti).

6.47 Art. 140g

La modifica che prevede di introdurre un registro separato per i certificati protettivi complementari (registro CPC) quali titoli di protezione indipendenti sui generis e di ancorarlo nella LBI è espressamente sostenuta da cinque partecipanti¹⁶¹. Si tratta di una misura ragionevole che aumenta la trasparenza per il pubblico.

6.48 Art. 140h

Diversi partecipanti¹⁶² sono espressamente a favore della disposizione secondo cui, a fini di armonizzazione con gli altri titoli di protezione (brevetto e modello d'utilità), le tasse relative al certificato protettivo complementare sono disciplinate a livello di ordinanza sui brevetti.

6.49 Art. 150

Cinque partecipanti¹⁶³ sono espressamente favorevoli alla modifica di cui al capoverso 1, che prevede l'applicazione del nuovo diritto a tutte le domande di brevetto pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. Si favorisce così la rapida attuazione delle modifiche.

Gli stessi partecipanti non sono invece d'accordo con le modifiche proposte nei paragrafi 2–4, dicendosi contrari all'introduzione dell'esame completo.

Accolgono invece con favore la modifica di cui al paragrafo 5, secondo cui le domande sospese dopo l'entrata in vigore della revisione sono sempre rette dal nuovo diritto.

6.50 Art. 151

Diversi partecipanti¹⁶⁴ accolgono con favore la nuova disposizione transitoria di cui all'articolo 151, che garantisce il principio generale di non retroattività per quel che concerne la nuova causa di nullità secondo l'articolo 26.

6.51 Art. 152

Cinque partecipanti¹⁶⁵ accolgono in linea di massima con favore la nuova disposizione transitoria di cui all'articolo 152, che mira a garantire il principio generale di non retroattività per i brevetti esaminati secondo il diritto previgente per quanto riguarda i nuovi motivi di opposizione di novità e attività inventiva (art. 59c). Propongono, senza ulteriori giustificazioni, una formulazione ispirata alla disposizione transitoria di cui all'articolo 151.

¹⁶⁰ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶¹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶³ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶⁴ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

6.52 Art. 40a cpv. 3^{bis} AP-LParl

La disposizione secondo cui la Commissione giudiziaria deve formulare le sue proposte di nomina in modo tale da garantire la presenza di giudici con conoscenze tecniche tra i giudici del TAF è controversa.

Diversi partecipanti¹⁶⁶ sono favorevoli all'introduzione della disposizione per i casi di ricorso davanti al TAF, che rendono necessaria la presenza di persone con conoscenze tecniche.

Per un altro partecipante¹⁶⁷ le modifiche previste nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF sono insufficienti. Non ritiene le modifiche previste sufficienti per dotare l'istanza di ricorso delle conoscenze tecniche e brevettuali necessarie. Il ricorso a giudici esperti è imprescindibile. In caso contrario, occorre garantire che l'istanza di ricorso sia sufficientemente e continuamente dotata delle conoscenze tecniche e brevettuali necessarie. A questo fine si può considerare il coinvolgimento del TFB. Con l'introduzione della legge sul Tribunale federale dei brevetti, il legislatore ha espresso l'intenzione di professionalizzare la giustizia in materia di diritto dei brevetti. Non è chiaro perché ciò non debba valere anche per le procedure di ricorso contro le decisioni dell'IPI.

Un'organizzazione¹⁶⁸ ritiene che si possa rinunciare all'introduzione di questa disposizione, adducendo che non è necessario coinvolgere un secondo tribunale federale per le controversie brevettuali. I giudici tecnici del TFB sono una risorsa preziosa che deve essere utilizzata anche per i ricorsi nell'ambito della procedura di rilascio.

6.53 Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3^{bis} AP-LParl

Cinque partecipanti¹⁶⁹ sostengono le precisazioni di natura redazionale al capoverso 1 lettera a per quanto riguarda il certificato protettivo complementare CPC. Gli stessi partecipanti respingono invece le precisazioni per quanto riguarda il modello d'utilità, adducendo che non sono favorevoli alla sostituzione dell'attuale brevetto svizzero parzialmente esaminato con il modello d'utilità.

Diverse organizzazioni e alcuni partecipanti¹⁷⁰ accolgono con favore le modifiche nel capoverso 3 e 3^{bis} relative alla prevista estensione della cooperazione internazionale con uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ignorare il lavoro di altri uffici dei brevetti sullo stesso caso non ha senso e contraddice l'idea di una procedura d'esame snella, efficiente ed economica. L'IPI ha così la possibilità di tenere conto dei risultati dell'esame di altri uffici dei brevetti, il che comporta chiari vantaggi per il depositante. In particolare, le procedure d'esame possono essere condotte in parallelo, il che le rende più efficienti e meno costose per il depositante. Inoltre, le competenze di cui al capoverso 3^{bis} ampliano il margine d'azione dell'IPI rispetto alla tutela degli interessi dei partecipanti al sistema brevettuale svizzero oltre i confini nazionali.

6.54 Art. 24 cpv. 2 AP-LParl

Cinque partecipanti¹⁷¹ si esprimono contro il proposto assoggettamento del modello d'utilità alla disposizione derogatoria di cui al capoverso 2, dicendosi contrari all'introduzione di un modello d'utilità.

¹⁶⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁶⁷ Frei

¹⁶⁸ VIPS/ACBIS

¹⁶⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁷⁰ AIPPI Svizzera, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Bolliger, Frei, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁷¹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

6.55 Art. 24, secondo periodo AP-LTAF

Diversi partecipanti¹⁷² accolgono con favore la modifica che prevede che il collegio giudicante del TAF chiamato a decidere sui ricorsi in virtù della LBI includa un giudice con conoscenze tecniche.

Per contro, diverse organizzazioni e partecipanti¹⁷³ respingono fermamente la proposta di designare il TAF come istanza di ricorso contro le decisioni dell'IPI sia nelle procedure di esame che di opposizione, adducendo che non è necessario coinvolgere un secondo tribunale federale per le controversie brevettuali. I giudici del TAF non hanno le conoscenze necessarie per giudicare i casi di diritto brevettuale. Il TAF non può quindi essere considerato un'istanza di ricorso sufficientemente competente per decidere nell'ambito delle controversie sui brevetti. La proposta di coinvolgere un giudice esperto per i ricorsi in virtù della LBI non soddisfa i partecipanti in questione nella misura in cui un'unica persona non può avere tutte le competenze necessarie. La nomina di più giudici esperti (a tempo parziale) pare difficile dal punto di vista delle competenze richieste.

Inoltre è auspicata l'introduzione di una sezione che si occupi dei contenziosi amministrativi presso il TFB anziché designare il TAF come istanza di ricorso. Per la valutazione giuridica della questione, si fa riferimento a una perizia del Prof. em. Rainer J. Schweizer, commissionata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle associazioni professionali¹⁷⁴.

6.56 Art. 39 cpv. 2^{bis} AP- LTAF

La modifica secondo cui è possibile in qualsiasi momento fare appello a un giudice del TAF con conoscenze tecniche supplementari è controversa. Diversi partecipanti¹⁷⁵ accolgono con favore la modifica, che è invece espressamente respinta da un'organizzazione¹⁷⁶. La competenza va trasferita al TFB e le relative disposizioni devono essere ancorate nella legge sul Tribunale federale dei brevetti.

6.57 Art. 39a AP-LTAF

Cinque partecipanti¹⁷⁷ sono favorevoli alla nuova disposizione che prevede la possibilità di scegliere l'inglese anche per le procedure di ricorso secondo la LBI di prima istanza con il consenso delle parti e del Tribunale. Un'organizzazione¹⁷⁸ chiede la soppressione del secondo periodo della nuova disposizione.

6.58 Art. 1 AP- LTFB

¹⁷⁹ La precisazione di natura redazionale che prevede l'inclusione del nuovo modello d'utilità e del CPC viene in parte respinta da cinque partecipanti per quel che riguarda il modello d'utilità, essendo questi partecipanti contrari all'introduzione del modello d'utilità.

¹⁷² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁷³ AIPPI Svizzera, Frei, Siemens, Swissmem, VIPS/ACBIS

¹⁷⁴ AIPPI Svizzera, INGRES, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI

¹⁷⁵ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁷⁶ VIPS/ACBIS

¹⁷⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁷⁸ VIPS/ACBIS

¹⁷⁹ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

6.59 Art. 26 AP- LTFB

La precisazione di natura redazionale di cui all'articolo 1 è ripresa anche in questa disposizione. Cinque partecipanti¹⁸⁰ respingono la modifica per quel che riguarda il modello d'utilità, dicendosi contrari alla sua introduzione. Per quel che riguarda il capoverso 1, un'organizzazione¹⁸¹ propone un'aggiunta che attribuisce al TFB la competenza esclusiva anche per le decisioni dell'IPI nell'ambito del diritto brevettuale e per le opposizioni contro i brevetti.

6.60 Art. 29 AP- LTFB

La modifica proposta rende possibile il ricorso a un consulente in brevetti anche per i modelli d'utilità e i CPC. Cinque partecipanti¹⁸² si oppongono alla modifica per quel che riguarda il modello d'utilità, dicendosi contrari alla sua introduzione.

6.61 Art. 24a cpv. 2 lett. a^{bis} AP-LAID

La modifica prevede che il modello d'utilità possa qualificarsi per il patent box. Un Cantone¹⁸³ sostiene che la modifica ancora formalmente il modello d'utilità nella legge e che questa modifica interessa unicamente il modello d'utilità svizzero. Viste le condizioni di rilascio analoghe senza esame completo, i modelli d'utilità esteri devono essere considerati alla stregua del brevetto svizzero.

Due organizzazioni¹⁸⁴ accolgono la modifica favorevolmente. Una terza organizzazione¹⁸⁵, anch'essa favorevole alla modifica, ritiene che l'applicazione del modello d'utilità debba essere regolata in modo restrittivo analogamente al patent box per non creare una scappatoia fiscale. La norma deve ispirarsi ai disciplinamenti degli altri Paesi. Altri partecipanti¹⁸⁶ si oppongono alla modifica, dicendosi contrari all'introduzione del modello d'utilità.

6.62 Art. 1 cpv. 2 AP-LCB

La precisazione di natura redazionale esplicita che il modello d'utilità e il CPC rientrano a pieno titolo nell'ambito di attività dei consulenti in brevetti. Cinque partecipanti¹⁸⁷ si oppongono alla modifica per quel che riguarda il modello di utilità, dicendosi contrari alla sua introduzione.

7 Altre proposte

7.1 Art. 65 cpv. 3 AP- LBI

Un partecipante¹⁸⁸ propone un'aggiunta relativa alla consultazione degli atti, disciplinata all'articolo 65. Auspica l'introduzione di un nuovo capoverso 3 sulla tutela delle parti. L'identità della persona che consulta gli atti non va inclusa negli stessi. Una persona che consulta gli atti in un secondo tempo non deve sapere chi lo ha fatto prima di lei. Lo stesso vale per i depositanti/titolari, che non devono sapere chi e quando ha consultato gli atti. La tutela delle parti deve essere disciplinata a livello legislativo.

¹⁸⁰ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁸¹ VIPS/ACBIS

¹⁸² Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁸³ TI

¹⁸⁴ VESPA/ACBSE, VSP/ASCP

¹⁸⁵ Travail.Suisse

¹⁸⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁸⁷ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁸⁸ H. Kley

7.2 Art. 72 cpv. 2, 73, 74, 77 e 81 AP- LBI

Un partecipante¹⁸⁹ ritiene che nessuna azione ai sensi dell'articolo 72 debba scaturire da brevetti non esaminati. Propone l'aggiunta di un nuovo capoverso 2, secondo cui per ogni azione contro un brevetto nazionale deve essere presentato un rapporto di ricerca riconosciuto e una perizia sulla validità giuridica.

Anche un'organizzazione¹⁹⁰ propone un'aggiunta all'articolo 72. Quando si fa valere un diritto derivante da un modello d'utilità, è necessario presentare un rapporto di ricerca redatto dall'IPI o da un altro ufficio dei brevetti secondo cui non ci sono indizi a favore della nullità del modello d'utilità. L'organizzazione propone di modificare in questo senso anche gli articoli 73, 74, 77 e 81 della LBI.

7.3 Modifica del trattato sui brevetti con il Principato del Liechtenstein

Se le modifiche della LBI fossero adottate, diverse organizzazioni¹⁹¹ accoglierebbero con favore il fatto che le modifiche, in particolare anche quelle relative al modello d'utilità, sarebbero valide anche nel territorio del Principato del Liechtenstein nel quadro del vigente trattato sui brevetti¹⁹².

7.4 Ingiunzione

Uno dei partecipanti¹⁹³ ritiene necessario precisare il concetto di ingiunzione («Abmahnung»), adducendo che nella LBI manca un riferimento al termine. Il termine compare nell'articolo 369 CO sotto il titolo relativo al contratto di appalto. Si tratta di una disposizione definita al di fuori della LBI. Un tale istituto giuridico può avere un'importanza pratica anche nel diritto dei brevetti e, ai fini della sicurezza giuridica dei titolari di brevetti, occorre includere una disposizione corrispondente nella LBI.

7.5 Patrocinio gratuito

Un partecipante¹⁹⁴ propone di includere nella LBI una disposizione che regoli la consulenza legale gratuita analogamente alla legge tedesca sui brevetti (§ 129). Il diritto al patrocinio gratuito ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 Cost. deve applicarsi anche al diritto dei brevetti. È criticata l'assenza di riferimenti in questo senso nella LBI.

7.6 Sostituzione del termine «Fachmann» con il termine «Fachperson»

Un partecipante¹⁹⁵ suggerisce di sostituire il termine «Fachmann» con il termine, più neutro sotto il profilo del genere, «Fachperson» («personne de métier»), già usato nella versione italiana della LBI («persona esperta»).

¹⁸⁹ Siemens

¹⁹⁰ economiesuisse

¹⁹¹ economiesuisse, LIPAV, Swissmem

¹⁹² Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione del 22 dicembre 1978; **RS 0.232.149.514**

¹⁹³ J.-J. Wagner

¹⁹⁴ J.-J. Wagner

¹⁹⁵ M. Schweizer

7.7 Modifica del diritto di rappresentanza

Alcuni partecipanti¹⁹⁶ ritengono che il diritto di rappresentanza relativo alla rappresentanza a titolo professionale di terzi nei procedimenti davanti all'IPI debba essere modificato. L'esame completo di un brevetto e in particolare la nuova procedura di opposizione richiedono l'assistenza di specialisti altamente qualificati. I rappresentanti che non dispongono di una formazione specifica non sono sufficientemente qualificati. La qualità del brevetto svizzero completamente esaminato e della procedura di opposizione non può quindi essere garantita da rappresentanti non sufficientemente qualificati. C'è il rischio che le PMI con poca esperienza e gli inventori indipendenti non siano in grado di distinguere i consulenti in brevetti professionisti dai fornitori di servizi non qualificati.

8 Accesso ai pareri

In virtù dell'articolo 9 della legge federale sulla procedura di consultazione del 18 marzo 2005¹⁹⁷ sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri sono pubblicati nella banca dati delle procedure di consultazione (art. 16 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione¹⁹⁸).

¹⁹⁶ Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

¹⁹⁷ RS 172.061

¹⁹⁸ RS 172.061.1

Allegato

Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
TI	Tessin / Ticino
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP / PLR / PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
glp / pvl / pvl	Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde-liberale svizzero pvl
Die Mitte / Le Centre / Alleanza dal Centro	Die Mitte Le Centre Alleanza dal Centro
SVP / UDC / UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC
SPS / PSS / PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
sgv/ usam	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse

Bundesgericht, Bundesverwaltungsgericht und Bundespatentgericht / Tribunal fédéral, Tribunal administratif fédéral et Tribunal fédéral des brevets / Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti

BGer / TF / TF	Schweizerisches Bundesgericht / Tribunal fédéral suisse / Tribunale federale svizzero
BPatGer / TFB / TFB	Bundespatentgericht / Tribunal fédéral des brevets / Tribunale federale dei brevetti
BVGer / TAF	Bundesverwaltungsgericht / Tribunal administratif fédéral / Tribunale amministrativo federale

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers / Organizzazioni interessate e privati

AIPPI Svizzera	Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale (AIPPI Svizzera)
Bolliger	Bolliger & Partner Internat. Treuhand GmbH
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des entreprises romandes
Frei	Frei Patentanwaltsbüro AG
HKBB	Camera di commercio delle due Basilea
IASA	IASA Instandhaltungstechnik AG
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
Interpharma	Associazione delle imprese farmaceutiche svizzere che praticano ricerca
IPS	Intellectual Property Services GmbH
Isler & Pedrazzini	Isler & Pedrazzini AG, Patent- & Markenanwälte
H. Kley	Hansjörg Kley, European Patent Attorney - epi Council
KMU-Forum	KMU-Forum / Forum PME / Forum PMI
LES-CH	Licensing executives society (LES) Schweiz
LIPAV	Associazione dei consulenti in brevetti del Liechtenstein
professori PI	Di tratta dei seguenti professori: Prof. dott. Stefan Bechtold (ETHZ), Prof. dott. dott. h.c. Reto M. Hilty (Uni ZH), Prof. dott. Cyrill P. Rigamonti (Uni BE), Prof. Dott. Florent Thouvenin (Uni ZH) e Prof. dott. Jacques de Werra (Uni GE).
Ruckstuhl	Advokaturbüro Ruckstuhl
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences
M. Schweizer	Rechtsanwalt PD Dr. iur. Mark Schweizer, LL.M. (Ann Arbor)
Siemens	Siemens Schweiz AG
Sulzer	Sulzer Management AG
Swissmechanic	Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche
Swissmem	Associazione leader per le PMI e le grandi aziende dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera (MEM) e dei relativi settori tecnologici

Uni NE	Université de Neuchâtel
VESPA/ACBSE	Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera
VIPS/ACBIS	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz Associazione dei consulenti in brevetti nell'industria svizzera
vips	Associazione delle aziende farmaceutiche in Svizzera
VSP/ASCPI	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale
J.-J. Wagner	Jean-Jacques Wagner
Win GD	Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Verzicht auf Stellungnahme / Aucune prise de position / Nessun parere formulato

- Cantone di Obwaldo (OW)
- Schweizerischer Gemeindeverband / Association des Communes Suisses / Associazione dei Comuni Svizzeri (SGV)
- Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere (SSV)
- Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori (SAV)
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
- Alta scuola delle arti di Zurigo (ZHdK)
- Alta scuola pedagogica di zurigo (FHZH)